

CLXV.

TORNATA DI SABATO 18 DICEMBRE 1926

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	6527	Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi	6530
Domande di autorizzazione a procedere (<i>Annunzio</i>)	6527	Varianti al testo unico delle leggi relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452	6530
Domande di autorizzazione a procedere (<i>Discussione</i>):		Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 953, che estende i poteri del commissario presso l'Unione militare in Roma	6531
PRESIDENTE	6528	Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare	6531
STARACE	6528	Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5 milioni e 840.000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala	6531
Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):		Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1578, concernente la istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie per provvedere alle spese derivanti dall'esecuzione della Convenzione di Londra del 15 luglio 1924, relativa alla cessione all'Italia di un territorio nell'Africa Orientale	6532
Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina.	6528	Modificazione all'articolo 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali	6532
Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1800, che porta un'aggiunta all'articolo 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina	6528	Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma	6532
Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica.	6529		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ed estensione ai Comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra	6529		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira	6529		

<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>		
Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Milano-Bergamo	6533	Trasferimento dallo Stato al Comune di Bergamo della proprietà del Palazzo di Giustizia in quella città	6535
Disegni di legge (Presentazione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, relativo alla concessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi reggenti civili e militari	6535
MUSSOLINI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani	6533	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1894, che disciplina le tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei tribunali militari	6535
FEDELE: Espropriazione per pubblica utilità della casa in Genova ove nacque Giuseppe Mazzini	6534	Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia e Marghera	6535
Dichiarazione del deputato Viola	6534	Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che reca disposizioni per l'assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume	6536
Relazioni (Presentazione):		Conversione in legge del Regio decreto 5 dicembre 1926, n. 2051, che modifica la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro	6536
CANOVAI: Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia	6533	Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2052, che approva disposizioni integrative per il riordinamento della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro	6536
BARBIERI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla istituzione della Milizia Nazionale forestale	6533	Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 984, relativo alla assunzione della Cassa di risparmio e anticipazione del circondario di Voghera da parte della Cassa di risparmio delle provincie lombarde	6536
D'AMBROSIO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 ^o luglio 1926, n. 1297, concernente l'uso della qualifica di « mutua » e di « popolare » da parte degli Istituti di credito	6533	Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina.	6536
FONTANA: Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947	6533	Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1800, che porta un'aggiunta all'articolo 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina	6536
RE DAVID: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1086, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Regia Università di Bari	6533	Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica.	6538
GUACCERO: Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1486, recante provvedimenti per la disciplina ed il coordinamento delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni ed onoranze.	6533	Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sar-	
Votazione segreta (Risultato):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926	6535		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1 ^o febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile	6535		

degnà delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra.	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira	6538
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di taruni consumi	6538
Varianti al testo unico delle leggi relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452	6538
Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 953, che estende i poteri del commissario presso l'Unione militare in Roma	6538
Conversione in legge del Regio decreto legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare	6538
Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5 milioni e 840.000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala	6538
Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1578, concernente la istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie per provvedere alle spese derivanti dall'esecuzione della Convenzione di Londra del 15 luglio 1924, relativa alla cessione all'Italia di un territorio nell'Africa Orientale	6538
Modificazione all'articolo 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali	6539
Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma	6539
Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Milano-Bergamo	6539
Per gli auguri di Capo d'anno alle LL. MM. il Re e la Regina	6540
Proroga dei lavori parlamentari	6540

Pag.

La seduta comincia alle 15.

MADIA, *segretario*, legge il processo verbale della tornata di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Miari, di giorni 1; Spinelli Domenico, di 1; Gemelli, di 1; Ravazzolo, di 1; Fani, di 1; Cavalieri, di 1; Gnocchi, di 1; Greco, di 1; Sansone, di 1; Mandragora, di 1; Sarrocchi, di 1; Scorza, di 1; Zuberti, di 1; Prunotto, di 3; Pierazzi, di 1; per motivi di salute gli onorevoli: Cavazzoni, di giorni 1; Mongiò, di 8; Romano Michele, di 1; De Martino, di 1; per ufficio pubblico gli onorevoli: Arnoni, di giorni 3; Calore, di 1; Gianferrari, di 1; Restivo, di 2; Mariotti, di 1; Bresciani, di 1.

(Sono concessi).

Ringraziamenti per commemorazioni.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che dalla famiglia del compianto senatore Grossich è giunto il seguente telegramma:

« Tributo omaggio Camera deputati memoria nostro compianto Padre scende profondamente nel cuore. Preghiamo Eccellenza Vostra rendersi interprete nostro sentimento gratitudine illustre Consesso e accogliere personalmente deferente ossequio. — Dottor RUGGERO GROSSICH ».

La famiglia dell'ex deputato Sommi Picenardi ha inviato il seguente telegramma:

« Profondamente commosso per alto attestato di rimpianto che codesta onorevole Assemblea ha voluto tributare alla memoria mio compianto genitore onoromi esprimere a Sua Eccellenza sottosegretario Bodrero e a Lei mie vivissime grazie e sentimenti imperituri riconoscenza ossequiando devotamente. — GUIDO SOMMI PICENARDI ».

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che l'onorevole ministro della giustizia ha trasmesso due domande di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Reborà: l'una per il reato di cui agli articoli 11, 32, 33 e 36 del Regio decreto 31 dicembre

1923, n. 3043, sulla circolazione stradale e 194-195 Codice penale; l'altra per la contravvenzione di cui all'articolo 396 del Codice marittimo.

Saranno inviate alla Giunta permanente.

**Domande
di autorizzazione a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di alcune domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella contro il deputato Reborà, per il reato di truffa continuata. (1157-A) La Commissione propone di concedere la chiesta autorizzazione.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate)

Segue una seconda domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Reborà, per il reato di truffa, articolo 413 parte prima Codice penale. (1160-A)

La Commissione propone di concedere la chiesta autorizzazione.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate)

STARACE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARACE. Ho approvato, nella speranza che la Camera autorizzi a procedere contro tutti quei deputati che sono stati esclusi dal partito per indegnità morale e che ancora non hanno sentito il dovere di abbandonare l'Aula. *(Vive approvazioni)*.

PRESIDENTE. Segue una domanda di autorizzazione a procedere contro i deputati Pirrone e Carnazza Carlo imputati: il primo, di lesioni personali volontarie inferte in duello; il secondo, di reato di duello. (1180-A)

Le proposte della Commissione sono di negare l'autorizzazione a procedere.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito le proposte della Commissione.

(Sono approvate).

Segue, infine, una domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Grassi Voces per il reato di cui all'articolo 204 del Codice penale. (1192-A)

La Commissione propone che la Camera conceda la richiesta autorizzazione.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate)

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario legge. (V. Stampato n. 1032-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1800, che porta un'aggiunta all'articolo 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1800, che porta un'aggiunta all'articolo 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario legge. (V. Stampato n. 1146-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1800, che porta una

aggiunta all'articolo 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 970-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ed estensione ai Comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte

e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia Marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ed estensione ai Comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 999-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ed estensione ai Comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 984-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chie-

dendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto legge 15 luglio 1926, n. 1317, con cui sono aggregati al comune di Venezia i comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e la frazione Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi. Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 977-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Varianti al testo unico delle leggi relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Varianti al testo unico delle leggi relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, ap-

provato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 939-A.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato col Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452, dopo le parole: « Il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione totale o parziale o in altri casi di urgente necessità, è autorizzato a requisire per i bisogni del Regio esercito e della Regia marina » si debbono aggiungere le seguenti: « e della Regia aeronautica ».

(È approvato).

Art. 2.

Al 1° comma dell'articolo 14 del suddetto testo unico dopo le parole « Le autorità militari e militari marittime e territoriali non inferiori a comandanti di divisione » si debbono aggiungere le seguenti « e i comandanti delle zone aeree territoriali ».

(È approvato).

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 15 del su citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Le autorità militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandanti di divisione e i comandanti delle Zone aeree territoriali hanno facoltà di requisite, valendosi delle stesse Commissioni di cui al precedente articolo 14, le prestazioni occorrenti per i trasporti da eseguire nell'interesse del Regio esercito, della Regia marina, e della Regia aeronautica, a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti ».

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 28 del cennato testo unico è sostituito dal seguente:

« Alle requisizioni occorrenti alla Regia marina e alla Regia aeronautica, nelle circostanze e per i casi specificati nell'arti-

colo 1, provvede l'autorità militare, tranne i casi in cui l'autorità militare marittima e l'autorità militare aeronautica esercitino le facoltà di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge.

« Il numero e la specie dei capi da assegnare alla Regia marina e alla Regia aeronautica sono determinati con accordi tra il Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica ».

(È approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un nuovo testo unico, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni contenute nel Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452, approvante il testo unico delle leggi sulle requisizioni dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, colle disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 953, che estende i poteri del Commissario presso l'Unione Militare in Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 953, che estende i poteri del commissario presso l'Unione Militare in Roma.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1141-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il decreto-legge 3 giugno 1926, n. 953, che estende i poteri del Commissario presso l'Unione Militare con sede in Roma ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1086-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1094-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000

al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1578, concernente la istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie per provvedere alle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione di Londra del 15 luglio 1924, relativa alla cessione all'Italia di un territorio nell'Africa Orientale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1578, concernente la istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie per provvedere alle spese derivanti dalla esecuzione della convenzione di Londra del 15 luglio 1924, relativa alla cessione all'Italia di un territorio nell'Africa Orientale.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1106-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1578, concernente la istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie per provvedere alle spese derivanti dalla esecuzione della Convenzione di Londra del 15 luglio 1924, relativa alla cessione all'Italia di territorio dell'Africa Orientale ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazione all'articolo 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione all'articolo 9 della legge 12 giugno

1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali. (D'iniziativa del Senato).

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1147-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« L'articolo 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali, è modificato come segue:

« Gli esperimenti scientifici consistenti in operazioni su animali viventi della specie dei mammiferi ed uccelli, sono permessi soltanto negli istituti scientifici, secondo le indicazioni e sotto la responsabilità dei rispettivi direttori.

« Quando si tratti di cani destinati a tali esperienze, essi non saranno custoditi nei locali annessi agli ospedali, perchè non sia turbata la tranquillità degl'infermi.

« È vietato di servirsi dell'animale già sottoposto ad operazione, per ulteriori esperimenti, tranne i casi in cui ciò sia necessario per ragione d'indagine scientifica.

« I trasgressori saranno puniti con ammenda da lire cento a cinquecento. La metà dell'ammenda spetterà agli agenti che avranno denunciato la contravvenzione ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della Scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia Scuola d'ingegneria di Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della Scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia Scuola d'ingegneria di Roma.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1079-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura.

«È convertito in legge il Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della Scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia Scuola d'ingegneria di Roma».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Milano-Bergamo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Milano-Bergamo.

Se ne dia lettura.

MADIA, *segretario, legge. (V. Stampato n. 982-A)*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura.

«È convertito in legge il Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione 29 luglio 1925, per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada Milano-Bergamo».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Canovai, Barbieri, D'Ambrosio, Fontana, Re David e Guaccero hanno facoltà di recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

CANOVAI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia. (1013)

BARBIERI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla istituzione della Milizia Nazionale Forestale. (1014)

D'AMBROSIO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1297, concernente l'uso della qualifica di « mutua » e di « popolare » da parte degli Istituti di credito. (1022)

FONTANA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947. (1098)

RE DAVID. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1086, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Regia Università di Bari. (1043)

GUACCERO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 5 agosto 1926, n. 1486, recante provvedimenti per la disciplina ed il coordinamento delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni ed onoranze. (*Approvato dal Senato*) (1142)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Presentazione di disegni di legge.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare alla Camera il disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani. (1196)

PRESIDENTE. Do atto a S. E. il Capo del Governo della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso agli Uffici.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare alla Camera il disegno di legge: Espropriazione per pubblica utilità della casa in Genova dove nacque Giuseppe Mazzini. (1195)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici.

Dichiarazioni del deputato Viola.

VIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIOLA. Onorevoli colleghi, la discussione sul prestito del Littorio, chiusasi con rapidità, mi ha fatto perdere l'occasione di fare dichiarazioni di varia natura, che faccio ora, prima che si chiudano i lavori dell'annata.

Parlerò non per accompagnare una goccia d'acqua al mare, bensì per sottoscrivere lealmente l'atto di abbandono della linea che altrettanto lealmente ho tenuto negli ultimi tre anni. Le mie dichiarazioni saranno strettamente personali, cioè prescindano dal pensiero degli amici, che per altro non sono più da me ufficialmente rappresentati.

E non si proporranno di giustificare la mia condotta, sia perchè questa non è la sede più opportuna, sia perchè sulla infallibilità degli uomini (mi pongo in primissima linea) non c'è mai da dormire sonni troppo tranquilli.

Potrò non di meno precisare che tanto nel gennaio '24, parlando in pubblico comizio come nel luglio dello stesso anno, presentando ad Assisi il noto ordine del giorno, io, fascista e generale della milizia, credetti bensì di servire il mio paese, ma anche il mio partito, che, largamente rappresentato al congresso dei combattenti, fiancheggiò la mia opera intesa a conciliare le opposte tendenze.

Le vicende successive — mi riferisco a quelle che mi riguardano personalmente, ed impersonalmente — sono pure note, egregi colleghi, ma oggi la situazione è quella che è.

Ed io, che ho combattuto taluni sistemi provinciali, del tutto smessi dopo l'avvenuto mutamento al Ministero degli interni, e non ho votato molte leggi del regime, al punto in cui siamo sento di dover prendere atto degli ottimi risultati ottenuti dal Fascismo in ogni campo. Ond'è che presi gli ordini dalla mia coscienza, che non si condanna ma si ritempra invitandomi a guardare più in alto e più oltre, e tenuto

conto del periodo rivoluzionario e perciò transitorio, che viviamo... (*Interruzioni — Commenti*).

Una voce. Non transitorio!

VIOLA. Il periodo rivoluzionario è transitorio...

...e tenuto conto, dicevo, del periodo rivoluzionario che attraversiamo, aderisco alla formula: il fine giustifica i mezzi, sicuro che il Fascismo, assecondato da tutto un popolo di lavoratori e sapientemente guidato dal suo Capo, saprà giungere a ben più alte e sicure mete.

Ora è soprattutto per le mete ultime, le quali già s'intravedono all'orizzonte dell'Italia che marcia, che io sento la fierezza di mettere il mio modesto braccio di soldato a disposizione dell'Uomo che tiene incontrastabilmente in pugno l'avvenire della Patria. (*Commenti*)

PRESIDENTE. Di queste dichiarazioni sarà tenuto conto nel processo verbale.

Una voce. Meglio tardi... che male accompagnati! (*Commenti*).

Prima votazione segreta.

Procederemo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926; (1075)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1^o febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile; (1078)

Trasferimento dallo Stato al Comune di Bergamo della proprietà del palazzo di giustizia in quella città; (1091)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, relativo alla concessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi reggenti civili e militari; (1102)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1894, che disciplina le tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei tribunali militari; (1104)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di amplia-

mento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera; (1112)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che reca disposizioni per l'assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume; (1113)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, che modifica la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro; (1162)

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2052, che approva disposizioni integrative per il riordinamento della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro; (1163)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 894, relativo alla assunzione della Cassa di risparmio e anticipazioni del circondario di Voghera da parte della Cassa di risparmio delle provincie lombarde; (1111)

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina; (1032)

Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1800, che porta un'aggiunta all'articolo 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina: (Approvato dal Senato) (1146)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari procedono alla numerazione dei voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926; (1075)

Presenti e votanti	164
Maggioranza	83
Voti favorevoli	159
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del

Regio decreto-legge 1º febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile: (1078)

Presenti e votanti	164
Maggioranza	83
Voti favorevoli	160
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Trasferimento dallo Stato al Comune di Bergamo della proprietà del Palazzo di Giustizia in quella città: (1901)

Presenti e votanti	164
Maggioranza	83
Voti favorevoli	159
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, relativo alla concessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi reggenti civili e militari: (1102)

Presenti e votanti	164
Maggioranza	83
Voti favorevoli	159
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1894, che disciplina le tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei tribunali militari: (1104)

Presenti e votanti	164
Maggioranza	83
Voti favorevoli	157
Voti contrari	7

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera: (1112)

Presenti e votanti	164
Maggioranza	83
Voti favorevoli	157
Voti contrari	7

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che reca disposizioni per l'assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume: (1113)

Presenti e votanti . . .	164
Maggioranza	83
Voti favorevoli . . .	157
Voti contrari	7

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, che modifica la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro: (1162)

Presenti e votanti . . .	164
Maggioranza	83
Voti favorevoli . . .	159
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2052, che approva disposizioni integrative per il riordinamento della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro: (1163)

Presenti e votanti . . .	164
Maggioranza	83
Voti favorevoli . . .	158
Voti contrari	6

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 894, relativo alla assunzione della Cassa di risparmio e anticipazione del circondario di Voghera da parte della Cassa di risparmio delle provincie lombarde: (1111)

Presenti e votanti . . .	164
Maggioranza	83
Voti favorevoli . . .	160
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina: (1032)

Presenti e votanti . . .	164
Maggioranza	83
Voti favorevoli . . .	154
Voti contrari	10

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1800, che porta un'aggiunta all'articolo 37 della legge 8 luglio

1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina. (Approvato dal Senato): (1146)

Presenti e votanti . . .	164
Maggioranza	83
Voti favorevoli . . .	161
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Adinolfi — Alberti — Albicini — Aldi-Mai — Alice — Amicucci — Antonelli — Armato — Arnoni.

Bagnasco — Baiocchi — Baistocchi — Bagnoli — Barattolo — Barbaro — Barbieri — Bassi — Bastianini — Bavaro — Belluzzo — Beneduce — Besednjak — Biancardi — Bianchi Fausto — Bifani — Bilucaglia — Bisi — Bodrero — Boeri — Boido Battista — Bonardi — Bono — Brescia Edoardo — Buttafochi.

Canovai — Cantalupo — Cariolato — Carusi — Casagrande di Villaviera — Catalani — Celestia di Vegliasco — Cian Vittorio — Ciardi — Ciarlantini — Colucci — Crisafulli-Mondio — Cristini — Crollanza — Cucco.

D'Alessio Francesco — D'Alessio Nicola — D'Ambrosio — De Grecis — Di Fausto — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Dudan.

Fazio — Fedele — Fera — Fontana — Franco — Frignani.

Gabbi — Galeazzi — Gallo — Gangitano — Genovesi — Gentile — Gianotti — Giolitti — Giuriati — Guàccero — Guglielmi.

Insabato.

Joele — Josa.

La Bella — Lanfranconi — Leicht — Leonardini — Leone Leone — Lessona — Limongelli — Lissia — Lunelli.

Maccotta — Madia — Maggi — Majorana — Marquet — Martelli — Marzotto — Mattei Gentili — Mazzolini — Mazzucco — Mecco — Meriano — Mesolella — Messedaglia — Miliani G. Battista — Moretti — Muzzarini.

Olmo — Orano.

Pala — Palmisano — Pavoncelli — Peglion — Pellanda — Pellizzari — Pennavaria — Pennisi di S. Margherita — Petrillo — Pirrone — Poggi — Preda.

Quilico.

Re David — Renda — Riolo — Rocco — Romano Michele — Rosboch — Rossi-Passavanti — Rotigliano — Rubino — Russo Gioacchino — Russo Luigi.

Salandra — Salvi — Sandrini — Sanna — Sansanelli — Sardi — Savelli — Schirone — Serena — Severini — Sipari — Spezzotti — Starace — Suardo — Suvich.

Tofani — Torrusio — Tosti di Valminuta
 — Tovini — Trigona — Tròilo — Turati.
 Vacchelli — Vassallo — Ventrella Alme-
 rigo — Viale — Vicini — Viola — Visocchi.
 Zaccaria — Zancani — Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Banelli — Bennati — Bertacchi — Bonaiuto.
 Carnazza Gabriello — Cavaliere — Ceci.
 Carnazza Gabriello — Cavaliere.
 Del Croix — De Martino — De' Stefani.
 Fani.
 Gemelli — Gnocchi — Gorini — Greco.
 Imberti.
 Manaresi — Mandragora — Mazzini —
 Miari — Muscatello — Musotto.
 Paolucci — Piccinato — Pierazzi — Pivano
 — Prunotto.
 Ravazzolo — Rebora — Ricchioni — Roma-
 nini — Rubilli.
 Salerno — Sansone — Sarrocchi — Scorza
 — Scotti — Siotto — Spinelli Domenico.
 Tullio.

Sono ammalati:

Belloni Amedeo.
 Cavazzoni — Cerri.
 De Collibus.
 Forni Roberto — Foschini.
 Lo Monte.
 Maury — Mongiò.
 Olivetti.
 Porzio — Postiglione.
 Romano Ruggero.,
 Tumedei.
 Wilfan.

Assenti per ufficio pubblico:

Bartolomei — Bresciani Bruno.
 Caccianiga — Calore.
 De Capitani d'Arzago.
 Fabbrici — Ferretti.
 Gianferrari.
 Marchi Giovanni — Mariotti — Mazza de'
 Piccioli — Moreno.
 Olivi.
 Restivo.
 Venino — Verdi.

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora ad una nuova votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e

da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica; (970)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento [degli ufficiali del Regio esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra; (999)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira; (984)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi; (977)

Varianti al testo unico delle leggi relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452; (939)

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 953, che estende i poteri del commissario presso l'Unione militare in Roma. (*Approvato dal Senato*); (1141).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare; (1086).

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala; (1094).

Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1578, concernente la istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie per provvedere alle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione di Londra del 15 luglio 1924, relativa alla cessione all'Italia di un territorio nell'Africa Orientale; (1106)

Modificazione all'articolo 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali. (*D'iniziativa del Senato*); (1147).

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronau-

tica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma; (1079)

Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Milano-Bergamo. (982)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione, e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari procedono alla numerazione dei voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica: (970)

Presenti e votanti . . .	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli . . .	172
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra: (999)

Presenti e votanti . . .	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli . . .	173
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira: (984)

Presenti e votanti . . .	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli . . .	173
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi: (977)

Presenti e votanti . . .	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli . . .	174
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Varianti al testo unico delle leggi relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452: (939)

Presenti e votanti . . .	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli . . .	173
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 953, che estende i poteri del commissario presso l'Unione militare in Roma: (Approvato dal Senato) (1141)

Presenti e votanti . . .	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli . . .	173
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare: (1086)

Presenti e votanti . . .	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli . . .	171
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala: (1094)

Presenti e votanti . . .	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli . . .	173
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1578, concernente la istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie per

provvedere alle spese derivanti dall'esecuzione della Convenzione di Londra del 15 luglio 1924, relativa alla cessione all'Italia di un territorio nell'Africa Orientale: (1106)

Presenti e votanti	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli	169
Voti contrari	6

(La Camera approva).

Modificazione all'articolo 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali: (D'iniziativa del Senato) (1147)

Presenti e votanti	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli	170
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma: (1079)

Presenti e votanti	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli	172
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Milano-Bergamo: (982)

Presenti e votanti	175
Maggioranza	88
Voti favorevoli	171
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Adinolfi — Alberti — Albicini — Aldi-Mai — Alice — Antonelli — Armato — Arnoni.

Bagnasco — Baistrocchi — Baragiola — Barbaro — Barbieri — Barnaba — Bassi — Bastianini — Bavaro — Belluzzo — Beneduce — Besednjak — Biancardi — Bianchi Fausto — Bifani — Bilucaglia — Bisi — Bodrero — Bonardi — Bono — Brescia Edoardo — Buttafochi.

Canovai — Cantalupo — Caprice — Cariolato — Cartoni — Carusi — Casagrande di Villaviera — Catalani — Celesia di Vegliasco — Ceserani — Chiarini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Colucci — Crisafulli-Mondio — Cristini — Crolalanza — Cucco — Cucini.

D'Alessio Francesco — D'Alessio Nicola — D'Ambrosio — De Grecis — Di Fausto — Di Marzo — Dudan.

Fazio — Fedele — Fera — Fontana — Franco — Frignani.

Gabbi — Galeazzi — Gallo — Gangitano — Gargioli — Gatti — Genovesi — Gentile — Gianotti — Giolitti — Giuriati — Grandi — Guàccero — Guglielmi.

Joele — Josa — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Lantini — Larussa — Leicht — Leonardini — Leone Leone — Lessona — Limongelli — Lissia — Locatelli — Lunelli — Lupi.

Maccotta — Madia — Maggi — Majorana — Marani — Marquet — Martelli — Marzotto — Mattei Gentili — Mazzolini — Mazzucco — Mecco — Meriano — Mesolella — Messedaglia — Miliani G. Battista — Moretti — Mrach — Mussolini — Muzzarini.

Olmo — Orano — Orsolini Cencelli.

Pala — Palmisano — Panunzio — Paratore — Pavoncelli — Peglion — Pellanda — Pellizzari — Pennavaria — Pennisi di S. Margherita — Pili — Pirrone — Poggi — Preda.

Quilico.

Racheli — Re David — Renda — Riolo — Rocco — Romano Ruggero — Rosboch — Rossi Pelagio — Rossi-Passavanti — Rossoni — Rotigliano — Rubino — Russo Gioacchino — Russo Luigi.

Salvi — Sandrini — Sanna — Sardi — Savelli — Savini — Schirone — Serena — Severini — Spezzotti — Starace — Suvich.

Tòfani — Torrusio — Tosti di Valminuta — Trigona — Tròilo — Turati.

Vacchelli — Vassallo — Ventrella Almerigo — Viale — Vicini — Visocchi.

Zaccaria — Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Banelli — Bennati — Bertacchi — Bonaiuto. Carnazza Gabriello — Cavalieri — Ceci. Del Croix — De Martino — De' Stefani. Fani. Gemelli — Gnocchi — Gorini — Greco. Imberti. Maresi — Mandragora — Mazzini — Miari — Muscatello — Musotto. Paolucci — Piccinato — Pierazzi — Pivano — Prunotto.

Ravazzolo — Reborà — Ricchioni — Romanini — Rubilli.

Salerno — Sansone — Sarrocchi — Scorza — Scotti — Siotto — Spinelli Domenico. Tullio.

Sono ammalati:

Belloni Amedeo.
Cavazzoni — Cerri.
De Collibus.
Forni Roberto — Foschini.
Lo Monte.
Maury — Mongiò.
Olivetti.
Porzio — Postiglione.
Romano Ruggero.
Tumedei.
Wilfan.

Assenti per ufficio pubblico:

Bartolomei — Bresciani Bruno.
Caccianiga — Calore.
De Capitani d'Arzago.
Fabbrici — Ferretti.
Gianferrari.
Marchi Giovanni — Mariotti — Mazza de' Piccioli — Moreno.
Olivi.
Restivo.
Venino — Verdi.

**Per gli auguri di Capo d'anno
alle LL. MM. il Re e la Regina.**

PRESIDENTE. Procederò ora al sorteggio della Commissione che, insieme alla Presidenza, presenterà per il Capo d'anno gli auguri della Camera alle Loro Maestà.

(Fa il sorteggio).

La Commissione, la quale dovrà recarsi insieme all'Ufficio di Presidenza dalle Loro Maestà il Re e la Regina per gli auguri di Capo d'anno è risultata composta degli onorevoli Alfieri, Bonardi, Boncompagni-Ludovisi, De Capitani, Locatelli, Messedaglia, Ricci Renato, Salvi e Starace.

Interrogazione.

PRESIDENTE. È stata presentata una interrogazione con richiesta di risposta scritta, dall'onorevole Sipari ed altri, al Capo del Governo e ai ministri dei lavori pubblici, dell'istruzione, dell'interno e dell'economia nazionale.

Sarà stampata a parte.

Proroga dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Essendo stato esaurito l'ordine del giorno, la Camera sarà convocata a domicilio.

(Quando S. E. il Capo del Governo esce dall'Aula, è salutato da vivissimi prolungati applausi).

La seduta termina alle 17.10.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI.

ALLEGATO.

« I sottoscritti — che chiedono di interrogare il Capo del Governo ed i ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, dell'interno, e dell'economia nazionale — preoccupati dei danni, fra cui ripercuotenti su vastissima parte d'Italia quelli relativi allo svolgimento dell'industria armentizia, che deriverebbero alle regioni da essi rappresentate, Abruzzo, Campania, Capitanata, ove venisse data la concessione alla Società italiana per il carburo di calcio, ora « Terni », di formare due perniciosissimi laghi artificiali nelle valli di Opi e di Barrea, laghi che ricadrebbero per intero entro il perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo:

« Considerato, per quanto riflette le opposizioni prodotte contro la domanda di concessione suddetta, che:

1º) Contro tale domanda di concessione produssero opposizione in termine utile il sindaco di Barrea e il presidente dell'Ente del Parco d'Abruzzo, e in prosieguo i comuni di Pescasseroli e di Opi, cui poi si associarono altri 18 comuni; sicchè hanno sino ad oggi prodotto al Ministero dei lavori pubblici formale atto di opposizione i seguenti 34 Enti: l'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, la provincia di Aquila, le Camere di commercio di Aquila e di Foggia, il Consorzio per la condotta forestale marsicana, i comuni di Barrea, Civitella-Alfedena, Villetta-Barrea, Opi, Pescasseroli, Bisegna, Gioia de' Marsi, Lecce ne' Marsi, Collelongo, Villavallelonga, Campoli-Appennino, Alvito, Settefrati, Picinisco, Foggia, Cerignola, Lucera, Torremaggiore, Sansevero, Stornara ed Ascoli Satriano, nonchè i Sindacati agricoli ed armentisti fascisti di Barrea, Villetta-Barrea, Opi, e Pescasseroli, la Società delle erbe seconde di Pescasseroli, il Circolo abruzzese in Foggia per la tutela della pastorizia, la Società sportiva « Lazio » e il Club Alpino Italiano: Enti oppositori che hanno tutti delegato l'onorevole Sipari a sostenere le loro ragioni presso il Ministero dei lavori pubblici.

2º) Contro la domanda medesima è stata inviata protesta al Ministero dell'economia nazionale, oltre che dai 34 Enti sopra citati, anche dall'Ente nazionale per lo sviluppo delle industrie turistiche.

3º) Nella seduta pubblica del 17 dicembre 1926, la Camera dei deputati, accogliendo le conclusioni della Giunta permanente, ha deliberato ad unanimità l'invio al ministro dei lavori pubblici della petizione presentata dai comuni più direttamente minacciati dal pericolo che venga concessa la progettata e richiesta formazione dei pestilenziali serbatoi di Opi e di Barrea (*Atti Parlamentari*, resoconto sommario 164); petizione che invoca l'intervento del Parlamento a protezione ed aiuto contro la grave minaccia dei vitali interessi dei comuni colpiti, nonchè a tutela della legge recentemente approvata per costituire il Parco nazionale d'Abruzzo in zona intangibile, affinchè le bellezze naturali vengano, come la fauna e la flora di quell'interessante regione, rigidamente mantenute inalterate e difese da qualsiasi commissione.

« Considerato, per quanto riflette l'elencazione dei danni connessi alla deturpazione del paesaggio e al deterioramento delle condizioni igieniche e la dimostrazione che essi sono reali e non immaginari, e, anzi, inevitabili e irreparabili, che:

4º) Per conto dell'Ente del Parco il Prof. Fabrizio Cortesi, docente di botanica applicata nella Regia Università di Roma, dimostra in una sua Relazione, preceduta da sopralluogo, che la flora, la quale allignerebbe in fondo ai luridi laghi progettati, è di tale natura che, col vuotarsi in estate dei bacini, tutto il fondo rimarrebbe scoperto, per cui quella flora imputridirebbe emanando fetori pestilenziali e deturpando irreparabilmente il paesaggio, intangibile perchè compreso nel perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo.

5º) Per invito della Commissione centrale per le antichità e belle arti il Prof. Renato Perotti, insegnante di bacteriologia e patologia vegetale nel Regio Istituto superiore agrario di Pisa, ha presentata sull'argomento, dopo sopralluogo, una Relazione peritale, che il ministro per l'istruzione pubblica ha consentito fosse comunicata all'Ente del Parco, autorizzandolo a giovarsene. Il perito suddetto esclude nel modo più tassativo che le modificazioni nella flora delle valli di Opi e di Barrea, derivanti dai progettati invasamenti in esse delle acque del Sangro, ab-

biano valore estetico; esclude altrettanto tassativamente che al danno estetico, sopra accertato, nei rapporti della vegetazione sia possibile di ovviare con provvedimenti culturali o mediante piante anfibe, ed afferma che l'unico mezzo per scongiurare la dimostrata inevitabile ed irreparabile deturpazione del paesaggio sia quello di impedire che venga attuata la politica del fatto compiuto, giacchè non esistono mezzi adeguati per ovviare artificialmente ai danni estetici che i progettati laghi arrecherebbero.

6°) Il professore ingegnere Giovanni Giorgi, distinto elettrotecnico, già direttore del Tecnologico di Roma e già insegnante di economia e di organizzazione industriale nella Regia scuola di ingegneria di Roma, e oggi titolare di fisica matematica nella Regia Università di Cagliari, in un suo parere preliminare, preceduto da sopralluogo, dimostra che l'acqua affluente nei serbatoi progettati sarà carica di molto limo, che quindi verrà a depositarsi su tutta la zona del *bagnasciuga*; la quale, nel caso specifico, non si limiterà alle sole sponde, ma sarà costituita da tutto il fondo dei due laghi, per tutta la loro lunghezza di oltre quattro chilometri, come risulta dal progetto presentato, dai calcoli idraulici e dalla posizione delle prese nelle dighe progettate. E conclude asserendo che, data la configurazione delle due valli e la loro pendenza minima nel senso di tutta la loro lunghezza, i laghi progettati richiederebbero opere costosissime e riuscirebbero antieconomici, tanto da risolversi in un danneggiamento e non in un vantaggio per le eventuali utenze. Inoltre per la permeabilità delle conche da invasare, ormai accertata con le trivellazioni del terreno, e per quella dei bacini imbriferi relativi, e per la scarsezza e l'incertezza di precipitazioni, specie per il lago di Opi, non si potrebbe garantire mai di conservare i livelli stabiliti in qualsiasi progetto definitivo; quindi non laghi, ma luridi pantani riuscirebbero i mal progettati invasi di Opi e di Barrea, e non si conseguirebbe lo scopo per cui altrove, in terreni permeabili, con afflussi resi certi da misure idrometriche pluriennali (mancanti per il bacino di Opi), si formano serbatoi, in valli però disabitate o quasi; mentre, peraltro, tutta la regione circostante ai laghi pestilenziali, che è dichiarata Parco nazionale, verrebbe deturpata in modo inevitabile, gravissimo, irreparabile ed inconciliabile con i fini che il Governo nazionale si è proposto di conseguire emanando i due decreti che istituiscono il Parco stesso, decreti

convertiti in legge dai due rami del Parlamento.

« Del resto, anche quando si riuscisse a limitare il *bagnasciuga* alle sole sponde (il che diminuirebbe a tal segno il volume di acqua utilizzabile da ridurre quasi a zero il valore idrolettrico dei due laghi), non minore risulterebbe, a parere di tutti i tecnici nominati periti dal Ministero dell'istruzione e dall'Ente del Parco, la deturpazione del paesaggio dovuta alla minuta terrazzatura del solo anello imbrattato sulle sponde dall'escursione del livello delle acque limacciose, che lo renderebbe simile a un lurido plastico, e perciò sempre inconciliabile con i fini dalla legge assegnati all'Ente del Parco.

7°) Lo stesso Prof. Giorgi, in un suo parere definitivo *pro veritate*, dopo migliori accertamenti, sopralluoghi e altri studi, riconferma la certezza che tali danni al paesaggio si verificherebbero in modo indiscutibile, gravissimo ed irreparabile; e dichiara che « se quei laghi si eseguissero, il Parco nazionale dovrebbe essere segnato sulle carte turistiche come zona mefitica, da sottrarre ad ogni forma di turismo e di visita ».

8°) Per invito della Commissione centrale per le antichità e belle arti un secondo esperto, l'Ing. Luigi Kambo, progettista, fra le altre, delle dighe per i due più grandi serbatoi d'Europa, il Tirso e il Coghinas, ha reso, dopo sopralluogo, un suo parere scritto che il ministro per l'istruzione pubblica ha consentito venisse comunicato all'Ente del Parco perchè lo utilizzasse per i fini dell'Ente stesso.

« Nel suo parere il Kambo, fatta rilevare la differenza negli effetti estetici tra i laghi naturali (cioè a livello fisso) e laghi artificiali (cioè da vuotarsi stagionalmente), nota che alla fine del periodo estivo i laghi di Opi e di Barrea presenterebbero: uno specchio d'acqua limacciosa assai limitato in prossimità della diga, una zona pantanosa più estesa dove imputridirebbero le piante palustri lasciate in secco, e, nel resto del fondo-lago, quella vegetazione erbacea che si sarebbe potuta sviluppare quando il terreno, lasciato scoperto dalle acque, avesse acquistato le condizioni necessarie per l'esistenza delle piante stesse; e che finalmente, oltre il livello di invaso massimo, ritornerebbe la vegetazione naturale. Le linee di separazione tra lo specchio liquido residuo, la zona fangosa, la zona erbacea e quella naturale, sarebbero linee di livello che farebbero assomigliare il fondo-lago a un plastico topografico; il perito osserva che gl'inconvenienti accennati

sono inerenti alla natura stessa dei laghi artificiali, e quindi nessuna soluzione può eliminarli.

9°) Per incarico della Regia Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Aquila l'Ing. Domenico Zaccagna, geologo capo a riposo nel Regio ufficio geologico, in due distinte Relazioni, precedute da ripetuti sopralluoghi, conferma la certezza della deturpazione del paesaggio.

« Il distinto geologo, con argomenti irrefutabili, ribadisce poi quanto già è consacrato nella pubblicazione ufficiale del Ministero di agricoltura, industria e commercio, *la Carta Idrografica d'Italia*, circa l'afflusso scarso ed incerto nel bacino di Opi e circa la forte permeabilità del terreno che lo costituisce, e ne trae la conseguenza che, almeno per il lago di Opi, nessun tecnico potrebbe mai prevedere quale livello nei diversi anni si manterrà nel lago, ciò che aggrava il danno estetico ed igienico già accertato anche dagli altri periti.

10°) Il sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica, onorevole Romano Michele, nella risposta scritta ad un'interrogazione dell'onorevole Sipari (*Atti Parlamentari*, tornata 4 giugno 1926, allegato XXV, pagina 444), dichiarava che il progetto di formare due laghi nelle valli di Opi e di Barrea, destinati ad essere prosciugati annualmente, avrebbe reso quelle incantevoli zone due vastissimi depositi di fango; e che per tale ragione il Ministero dell'istruzione aveva creduto suo preciso dovere intervenire nella questione, tenuto conto che le due località suddette si devono intendere tutelate non solo dalla legge 11 giugno 1922, n. 778, sulle bellezze naturali e panoramiche, ma anche dalla legge speciale che istituiva il Parco Nazionale d'Abruzzo, nel cui perimetro esse sono comprese. Ed aggiungeva che la questione era stata sottoposta all'esame della Commissione centrale per le antichità e le belle arti, la quale aveva aggregati a sé due tecnici, l'ingegnere Luigi Kambo ed il dottor Renato Perotti, che, intervenuti nella seduta del 27 febbraio 1926 della Commissione stessa, espressero in massima parere contrario alla costituzione dei predetti laghi artificiali.

11°) In conseguenza di ciò, sia il rappresentante del Ministero della istruzione pubblica, sia il presidente dell'Ente autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo, hanno chiesto ed ottenuto dal ministro dei lavori pubblici di essere interpellati sull'argomento, a tempo opportuno, dalle competenti Auto-

rità, e di essere sentiti oralmente anche dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, ove non venisse senz'altro reietta dal Governo, per gli eccezionali e gravissimi danni prospettati, la domanda di concessione di formare i perniciosi laghi artificiali di Opi e di Barrea.

12°) Il ministro per la istruzione pubblica ha comunicato all'onorevole Sipari che, in data 13 novembre 1926, egli ha inviata una lettera al Ministero dei lavori pubblici con la quale dichiara « che non potrà mai « consentire la formazione di laghi artificiali « ad Opi e Barrea, località comprese nel « Parco Nazionale d'Abruzzo, Parco istituito « precisamente per la conservazione della « fauna, della flora e delle bellezze naturali ».

13°) Le strette del Sangro sotto Opi e Barrea sono state dichiarate di notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale, sia dal Ministero della pubblica istruzione, sia dalla Commissione amministratrice dell'Ente autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo, a norma rispettivamente delle leggi 11 giugno 1922, n. 778, e 12 luglio 1923, n. 1501. Esse verrebbero deturpate con l'apertura delle cave di pietra per la costruzione delle progettate dighe di sbarramento in muratura e con l'erezione di queste; inoltre verrebbero, fra l'altro, sottratti alla vista, o deturpati con l'abbassarsi delle acque dei laghi, altri terreni delle conche da sommergere, terreni recentemente dichiarati anche essi di notevole interesse pubblico, a causa della loro bellezza, dal Ministero della istruzione pubblica.

14°) Il professor dottor Giulio Alessandrini, ordinario di parassitologia medica presso la Regia Università di Roma, e perfetto conoscitore delle due valli di Opi e di Barrea, assicura, in un suo primo parere del 25 marzo 1926, che, ove i laghi venissero formati, sarebbe da prevedere lo sviluppo dell'endemia malarica nei cinque abitati di Barrea, Civitella-Alfedena, Villetta-Barrea, Opi e Pescasseroli (popolazione totale 9.000 abitanti), che fino ad oggi ne sono stati completamente immuni: e ciò in dipendenza soprattutto del fatto che, lungo le sponde di quei laghi, dovrebbero, per inesistenza di altro passaggio possibile, continuare a fluire i 140.000 capi ovini, che ogni anno, nel mese di maggio, potrebbero importare gli anofeli dalla zona malarica del Tavoliere di Puglia, nel ritorno che allora fanno in Abruzzo dai pascoli vernili delle Puglie.

15°) In un secondo suo parere del 15 dicembre 1926 lo stesso professor Alessandrini

comunica che in Bolivia, ove si è recato nell'ottobre ultimo scorso, ha riscontrato casi di malaria, nonchè anofeli, nei dintorni della capitale (La Paz) e nelle regioni di Yungas e Cochabamba, ad altitudini che superano i 3500 metri con temperature invernali uguali a quelle che si possono verificare in Abruzzo. Ed assicura che il volo degli anofeli dal luogo di nascita raggiunge tre chilometri; sicchè, ove si importassero anofeli nei laghi artificiali di Opi e di Barrea ed ove non si potessero apportare le opere indispensabili ad ostacolare la vita anofelica (e non si possono apportare come si dirà appresso), i laghi stessi diverrebbero senza dubbio pericolosi, non solo per gli abitanti che si trovano nelle immediate vicinanze, ma anche per quelli che verrebbero a trovarsi entro il raggio di tre chilometri, raggio che può divenire assai maggiore se vi sono caseggiati intermedi, per cui il volo possa avvenire a tappe. Perciò a suo parere i laghi di Opi e di Barrea, come progettati, sono inaccettabili.

16°) Per incarico della Regia Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Aquila il dottor Alberto De Marchi, medico provinciale di Aquila, altro buon conoscitore della località in questione e della enorme quantità di pecore che annualmente vi transitano, conferma appieno il parere dell'illustre professor Alessandrini, circa la certezza dello sviluppo dell'endemia malarica nella zona circostante ai laghi progettati, ove questi venissero formati.

17°) Il competente Ministero degli interni già si è pronunziato nello stesso senso, ammettendo, appunto pel traffico di 140.000 pecore dalla malarica Puglia al Parco d'Abruzzo, il pericolo, nel caso specifico, della endemia malarica, come risulta dalla risposta scritta data dal sottosegretario di Stato, onorevole Teruzzi, nella tornata del 4 giugno 1926, all'interrogante onorevole Sipari (*Atti Parlamentari*, allegato XXV alla tornata 4 giugno 1926, pagina 444); endemia malarica temibile per la particolare condizione del passaggio, sulle sponde dei progettati laghi, del gregge ovino proveniente dalla zona malarica della Capitanata.

18°) La legge 12 luglio 1923, n. 1511, che istituisce il Parco Nazionale d'Abruzzo, nonchè il relativo regolamento, e, più esplicitamente, la legge 21 marzo 1926, n. 597, stabiliscono che l'Ente del Parco ha lo scopo, non solo di tutelare e migliorare la fauna e la flora e di conservare la bellezza del paesaggio, ma di promuovere altresì lo sviluppo del turismo e dell'industria alber-

ghiera. Numerosi studi eseguiti per conto dell'Ente del Parco Nazionale d'Abruzzo a mezzo di varie personalità ed enti competenti hanno condotto alla conclusione che le zone più adatte per l'erezione di alberghi nel Parco sono, a causa anche dell'assenza di acqua potabile sotto pressione in altri luoghi limitrofi, quelle degli altipiani di Pescasseroli e di Villetta-Barrea, che d'altra parte trovansi sull'unica rotabile che traversa il Parco, zone che appunto verrebbero ad essere sommerse d'inverno e bruttate d'estate ove venisse concessa la formazione dei dannosissimi laghi. Sia queste zone, sia gli abitati di Pescasseroli, Villetta, Civitellafedena e Barrea trovansi entro il perimetro del Parco. Quei comuni, cui finora nessun beneficio è derivato dalle provvidenze prese per l'Italia Meridionale dal Governo Fascista, speravano ora di vedersi migliorati e gradualmente beneficiati dall'industria alberghiera, tanto più che pregevoli sorgenti di acqua minerale e l'aria balsamica di quei luoghi, vicini a folti boschi, permettono il sorgere di stazioni climatiche, e tanto più che la Commissione parlamentare che riferì alla Camera dei deputati, nella seduta del 2 giugno 1926, sulla conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, concernente provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno e di turismo, concludeva la sua relazione col dichiarare di ritenere che « tutto il territorio dei comuni del Parco Nazionale d'Abruzzo fosse considerato ai sensi dell'articolo 1 della legge, e cioè fosse dichiarato luogo di cura, di soggiorno e di turismo ».

« La minaccia della formazione degli esiziali laghi di Opi e di Barrea, portando come conseguenza, sopra dimostrata, la completa deturpazione del paesaggio e il deterioramento delle condizioni igieniche, impedisce lo svolgimento di qualsiasi programma; e già essa ha impedito che avesse effetto la costruzione di un grande albergo in Pescasseroli, per cui era stato predisposto uno schema di contratto, approvato dall'avvocatura erariale e dalle autorità tutrici, schema che il gruppo finanziario interessato si è rifiutato di firmare, data la minaccia dei progettati laghi, che avrebbero tolta attrattiva al paesaggio e sanità ai luoghi.

Considerato, per quanto riflette i danni derivanti dalla sommersione degli altipiani di Opi e di Barrea, che:

19°) « La Società delle erbe seconde di Pescasseroli, in seguito a voto dell'Assemblea

generale in data 21 febbraio 1926, ed il Circolo abruzzese in Foggia per la tutela della pastorizia, in seguito al deliberato dell'Assemblea generale in data 24 aprile 1926, inoltravano atto di opposizione alla progettata e richiesta formazione degli intollerabili laghi artificiali di Opi e di Barrea per il grave intralcio che da essi deriverebbe alla fiorente industria della pastorizia, di cui vivono 10 dei comuni dell'Abruzzo e 4 della Campania che da quei laghi sarebbero danneggiati, come 7 comuni della Capitanata; i quali tutti, per tale motivo, producevano a loro volta formale atto di opposizione ai laghi stessi. Infatti detti serbatoi, non solo costringerebbero ad uno spostamento dell'attuale tratturo da Barrea a Villetta, e da Opi a Pescasseroli, spostamento che dovrebbe esser fatto su terreni a forte pendio, ma, quel che sarebbe più grave, sommergerebbero le piane tra Barrea e Villetta e tra Opi e Pescasseroli, piane che costituiscono le uniche due soste per gli armenti, nel percorso, di ben 30 chilometri, da Pescasseroli ad Alfedena; ne conseguirebbe la necessità di marcie forzate degli armenti, che non troverebbero peraltro adatti luoghi di riposo, con la conseguenza di alta mortalità negli agnelli e di deperimento negli animali adulti. La decadenza dell'industria armentizia inoltre produrrebbe di riverbero una diminuzione di entrate nei bilanci amministrativi dei 14 comuni dell'Abruzzo e della Campania sopra elencati.

20°) Il sindaco di Barrea, fin dal 19 novembre 1921, e recentemente i sindaci, e poi i podestà o commissari prefettizi di Barrea, Civitellalfedena, Villetta-Barrea, Opi e Pescasseroli; nonchè i Sindacati agricoli e armentisti fascisti di Barrea, Villetta-Barrea, Opi e Pescasseroli, hanno prodotta opposizione ai laghi anche in considerazione che essi sommergerebbero i migliori terreni coltivabili ed i migliori prati delle due valli, costringendo così gran parte degli agricoltori e degli allevatori di bestiame all'emigrazione. La valle dell'Alto Sangro è quanto mai angusta e i terreni del fondo-valle sono gli unici coltivabili: il privarne i naturali del luogo sarebbe atto di suprema gravità perchè toglierebbe l'unico campo di lavoro alla classe agricola di ben cinque comuni, con un totale di novemila abitanti.

21°) È notorio in Pescasseroli che, nelle primavere e negli autunni più piovosi, per il sopraelevarsi del livello della falda freatica che passa ad una certa profondità sotto l'abitato di Pescasseroli, quando il regime

del fiume si è mantenuto nella stanca della piena, gli scantinati ed anche i pianterreni del paese vengono invasi dall'acqua e tutta la piana delle Vicenne (area fabbricabile attigua al paese) si allaga per le acque che sorgono dal sottosuolo e che provengono dai colli sovrastanti. Ultimamente venne constatato, a mezzo di atto notorio, che l'acqua infiltratasi dal sottosuolo negli scantinati dei padiglioni del Parco in contrada Vicenne raggiunse l'altezza di metri 1.50 il 13 novembre 1925. Questo fatto, che fino ad oggi è stato accidentale, diverrebbe permanente e si verificherebbe ogni anno, in misura maggiore, in seguito alla formazione del serbatoio di Opi. Lo stesso vale per l'abitato di Villetta-Barrea.

« Per ovviare a tale inconveniente occorre tenere il livello di massimo invaso così basso, rispetto ai pavimenti delle cantine e dei sotterranei, e occorre tenere la coda del lago così lontana dall'abitato, da evitare che gli effetti del rigurgito della falda freatica sotterranea si facciano risentire. Questo fenomeno è tanto più preoccupante in quanto, non essendo per ora stato accertato da trivellazioni che le argille sottostanti agli abitati di Pescasseroli e di Villetta abbiano una giacitura orizzontale, si può supporre invece che gli strati di essa argilla abbiano una certa pendenza.

« La presunzione che gli strati di argilla sottostanti agli abitati abbiano una inclinazione anche non rilevante allarma ugualmente le popolazioni di Pescasseroli e di Villetta, in quanto la formazione dei laghi di Opi e di Barrea, qualora le acque non vengano mantenute ai livelli e alle distanze sopra indicate, produrrebbe un'alterazione nella circolazione delle acque sotterranee ed un conseguente nuovo assetto di equilibrio che potrebbe rinnovare sotto altra forma per quei paesi il disastro di Corato, il quale sarebbe reso più grave dal fatto che quasi tutti i fabbricati di Pescasseroli e di Villetta sono già lesionati dal terremoto del 1915.

« Questo fenomeno appare tanto più probabile per l'abitato di Pescasseroli in quanto il progettato micidiale lago di Opi, per essere quello a monte, avrebbe la funzione di rattenitore delle piene.

« Pertanto i comuni di Pescasseroli e di Villetta-Barrea più altamente invocano l'aiuto del Governo, nello stesso interesse dello Stato.

« I rilievi e le circostanze sopra riportati dimostrano la consistenza e la gravità dei

danni giustamente temuti dalle popolazioni a seguito della minacciata formazione dei deprecati laghi. Tutti i fattori di danneggiamento acquistano qui un valore molto più grande in quanto coesistono: il simultaneo danno fatto alle valli per peggioramento delle comunicazioni, per l'insalubrità, per la soppressione delle soste nel tratturo e dei fondivalle, per la perturbazione alla pastorizia e all'agricoltura, per i pericoli di frane degli abitati di Pescasseroli e di Villetta-Barrea, è ben superiore alla somma di questi danni calcolati separatamente, e viene a costituire un cumulo di fatti addirittura schiacciante. L'esecuzione dei laghi di Opi e di Barrea, computato tutto, sarebbe un vero danno nazionale.

« Considerato ancora, in merito alla dimostrazione dell'inattuabilità dei mefitici serbatoi di Opi e di Barrea, derivante dalla permeabilità dei terreni costituenti le conche e le strette su cui sono progettati, che:

22º) Per conto dell'Ente del Parco l'Ing. Dott. Camillo Crema, il quale, in qualità di geologo capo nel Regio ufficio geologico, aveva avuto occasione di risiedere per più mesi nella valle dell'Alto Sangro, che aveva esplorata passo a passo per l'incarico avuto di rivedere la carta geologica della regione prima che l'Ufficio geologico la desse alle stampe, con sua relazione sull'esame geologico degli alvei dei progettati laghi, in data 1º marzo 1926, concludeva che ambedue i bacini, proprio in corrispondenza dell'altezza massima dell'acqua in essi invasata, venivano a trovarsi su rocce costituite in gran parte da calcari largamente fratturati, e perciò non ne era consigliabile la formazione, specie per quello di Opi, di cui era da prevedere il pieno insuccesso. Rilevava altresì la possibilità di un rapido interrimento per ambedue i bacini, pericolo senza rimedi, data la debole pendenza del fondo e la forma assai allungata degli invasi, il che renderebbe inefficaci i metodi di spurgo economicamente più consigliabili.

23º) Per incarico della Regia Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Aquila l'Ing. Domenico Zaccagna, geologo capo a riposo nel Regio ufficio geologico, con Relazione 14 marzo 1926, concludeva, dopo sopralluogo, che le condizioni geologiche in cui erano progettati i due bacini sono assai sfavorevoli alla loro riuscita per evidenti ragioni di permeabilità del terreno che dovrebbe contenere il loro invasamento.

24º) Per conto dell'Ente del Parco il Prof. Ing. Luciano Conti, ordinario di costruzioni idrauliche nella Regia scuola di ingegneria di Roma, in un suo parere preliminare del 7 aprile 1926 riteneva che, a causa della permeabilità delle rocce calcaree fessurate delle strette del Sangro sotto Opi e sotto Barrea, permeabilità riconosciuta anche dai geologi della Società richiedente la contrastata concessione, occorrerebbe necessariamente per le fondazioni e per gli incastrati delle dighe di sbarramento ricorrere ad uno schermo di pozzi di drenaggio atto ad arrestare ogni deflusso d'acqua sotterranea sotto la diga, dallo schermo stesso verso a valle; il quale provvedimento però porterebbe alla conseguenza che i laghi si vuoterebbero lentamente attraverso i tubi e quindi verrebbero a mancare al loro scopo. Nè credeva che la Società richiedente si sarebbe assoggettata alle ingenti spese delle trivellazioni nelle strette soprannominate, perchè era probabilissimo il risultato negativo dei costosi sondaggi che sarebbero occorsi; e perciò opinava che la Società avesse già rinunciato alla concessione della formazione dei laghi, e che non avrebbe insistito nella sua domanda, altro che per impadronirsi del fiume, accaparrandone lo sfruttamento della portata, senza addivenire poi alla formazione dei laghi (come anche riteneva il Giorgi nelle sue due prime relazioni del 17 febbraio e 28 marzo 1926). Con che si danneggerebbero gli interessi di altra Ditta concorrente, la Società Meridionale di elettricità, il cui progetto circa la formazione di un lago al Pantano della Zittola — progetto per il quale la stessa Società aveva già ottenuto, con decreti 19 agosto e 9 ottobre 1907, regolare concessione (che poi venne semplicemente sospesa, cioè prorogata a tempo indeterminato, per ragioni oggi dimostrate del tutto insussistenti, come si spiegherà appresso) — è stato dichiarato di meno vasta utilizzazione solo per il fatto che apparentemente la capacità del lago stesso è inferiore alla somma delle capacità lorde (non dei volumi di acqua effettivamente utilizzabile) dei laghi di Opi e di Barrea, progettati dalla Carburo di calcio, ora « Terni ».

25º) In seguito alla denuncia di permeabilità del terreno in cui sono incise le valli di Opi e di Barrea, fatta dall'onorevole Sipari per conto degli oppositori, il ministro dei lavori pubblici dispose che la Società richiedente la concessione dei laghi di Opi e di Barrea eseguisse, sia sui fondi dei progettati serbatoi, sia sulle zone di imposta delle

progettate dighe di sbarramento, un insieme di trivellazioni e di assaggi, secondo un piano da prepararsi dal Provveditore alle opere pubbliche per gli Abruzzi ed il Molise, il quale, come da dichiarazione da lui fatta al ministro, non è specializzato in geologia. Su domanda avanzata dall'onorevole Sipari in data 17 marzo 1926, cioè proprio all'inizio delle trivellazioni, il ministro dei lavori pubblici richiese al ministro dell'economia nazionale che un geologo del Regio ufficio geologico coadiuvasse il Provveditore nella redazione del piano suddetto; ma quando venne finalmente nominato, e il 13 maggio 1926 giunse sul posto, il geologo Ingegnere Camillo Pilotti, questi trovò che il piano era già stato messo in esecuzione e che le trivellazioni erano avanzate al punto da non fargli ritenere conveniente cambiare il piano ormai predisposto ed effettuato dal Provveditore, piano che non corrispondeva allo spirito informatore dei pareri scritti dei geologi degli enti oppositori, ingegneri Crema e Zaccagna, come chiarisce la lettera 20 aprile 1926 dell'Ing. Crema; dimodochè le trivellazioni, che vennero distribuite su sezioni trasversali della valle a distanze crescenti l'una dall'altra, fino a raggiungere quella di 500 e poi di 1000 metri, e comunque non concentrate nei punti indicati dai geologi degli oppositori, non furono condotte in modo razionale.

« A ciò aggiungasi che, mentre con lettera 2 marzo 1926 l'onorevole Sipari chiedeva al ministro dei lavori pubblici che nei tubi di sondaggio si iniettasse acqua alla stessa pressione di quella che il lago, se formato, produrrebbe nei luoghi sottoposti agli assaggi, ciò non è stato mai fatto, perchè non ritenuto necessario dal Provveditore, mentre sarebbe stato facilissimo eseguire almeno qualcuna di tali prove, la cui completa mancanza autorizza a dar ancora minor credito alle interpretazioni che di quelle indagini, in modo così strano disposte e condotte, si tenterà dare.

26°) Sul risultato delle trivellazioni eseguite l'Ing. Zaccagna, con Relazione 7 luglio 1926, dopo un terzo sopralluogo riconfermò recisamente il suo parere contrario alla formazione dei laghi di Opi e di Barrea.

27°) L'Ing. Dott. Camillo Crema, sul fascicolo 1°, anno 1926, volume XLV, del Bollettino della Società Geologica Italiana ha pubblicato una memoria intitolata « A proposito dei carreggiamenti supposti nella parte alta del Sangro e nelle valli limitrofe », dalla quale risulta che nella zona delle valli di Opi e di Barrea, come in quella limitrofa

della valle del Sagittario, manca ogni indizio che accenni all'esistenza di falde di ricopri-mento; e pertanto da tale pubblicazione viene riconfermato che, perforando le strette del Sangro sotto Opi e sotto Barrea, nelle zone d'imposta delle progettate dighe di sbarramento non s'incontrerebbe alcuno strato di argilla sotto di esse.

28°) La Società ha interrotto le trivellazioni e da parecchi mesi non intende eseguire i sondaggi profondi sulle zone d'imposta delle dighe di sbarramento nelle strette del fiume, sotto Opi e sotto Barrea, come le era stato rammentato di fare nell'agosto ultimo dal ministro dei lavori pubblici, che in data 19 stesso mese scriveva all'onorevole Sipari di aver disposto che la Società eseguisse le trivellazioni nelle zone d'imposta delle due dighe; ciò autorizza a ritenere che si siano verificate le previsioni avanzate dal Prof. Conti nella sua Relazione, e cioè che la Società non osi affrontare le spese delle perforazioni nelle due strette del fiume perchè gli stessi suoi geologi ne prevedono il risultato negativo: quindi si dovrebbe concludere come opina nella sua Relazione del 7 aprile 1926 il Prof. Conti, che la Società abbia rinunciato alla concessione.

« Comunque è logico che, per la riconosciuta incompetenza in geologia del Provveditore, prima che venga rimessa la questione all'esame del Consiglio superiore, debba al Ministero riferire sulle trivellazioni, eseguite e non, il geologo prescelto dal Ministero dei lavori pubblici, Ing. Camillo Pilotti.

« Considerato, in merito alla dimostrazione dell'inaccettabilità dei serbatoi di Opi e di Barrea, derivante dall'inesistenza di mezzi sufficienti ad evitare i danni connessi alla deturpazione del paesaggio e al deterioramento delle condizioni igieniche e sanitarie, che:

29°) I periti Cortesi, Perotti, Giorgi e Kambo hanno dimostrata, nei riportati loro pareri, l'inesistenza di rimedi per evitare la deturpazione del paesaggio, che sarebbe aggravata a causa della permeabilità dei terreni su cui sono progettati gli invasi, giacchè per essa, e per l'incertezza dei valori degli afflussi nel lago di Opi da un anno all'altro, il loro livello minimo prefisso non potrebbe mai esser con sicurezza mantenuto; dimodochè, non laghi, ma putridi pantani essi risulterebbero. Nè a diminuire la deturpazione potrebbe essere sufficiente il lavoro delle diserbatrici, lavoro faticoso, di parziale risultato, in quanto solo le piante più grosse si

potrebbero estirpare. Comunque nessun mezzo pratico esiste per togliere il fango, nè per restituire il suo colore naturale alla superficie del fondo a mano a mano che esso resta scoperto.

30°) Nel suo secondo parere del 15 dicembre 1926 il Prof. Alessandrini comunica che egli ha potuto rinvenire anofeli a circa tre chilometri in linea retta dal luogo di nascita: siccome, a causa della conformazione del terreno, le lame sottili dei due laghi verrebbero a trovarsi vicine rispettivamente agli abitati di Pescassèroli e di Villetta, l'ubicazione delle arginature, non previste nel progetto presentato dalla Società, ma proposte di poi senza specificarne ubicazione, dimensioni e modalità di costruzione, dovrebbe essere a non meno di tre chilometri da Pescassèroli e da Villetta. A tale condizione doveva certamente anche riferirsi il Prof. Alessandrini quando, nel suo parere 25 marzo 1926, accennava all'eventualità dello studio della costruzione di una diga di contenzione a monte allo scopo di evitare la formazione di lame sottili nei due progettati invasi, le cui conche hanno il fondo piano, ma leggermente inclinato, e non orizzontale come quello del Pantano della Zittola. Per impedire però il volo a tappe degli anofeli occorrerebbe distruggere i fabbricati rurali esistenti nella zona, per l'estensione di tre chilometri, tra l'abitato di Pescassèroli ed il lago di Opi, e tra l'abitato di Villetta e il lago di Barrea, e occorrerebbe vietare qualsiasi nuova costruzione nelle due zone sopradette, venendo così impedito lo sviluppo della industria alberghiera nei luoghi che sono stati appunto ritenuti i più adatti nel Parco per il sorgere di alberghi.

« Dunque, a causa della lunghezza di volo, accertata in tre chilometri, degli anofeli, le acque dei progettati laghi dovrebbero essere arretrate di tre chilometri a valle degli abitati di Pescassèroli e di Villetta, arretramento che sarebbe impossibile realizzare senza la costruzione di un'altra diga, di contenzione a monte, in ciascuno dei due laghi.

31°) La diga di contenzione a monte proposta dall'Alessandrini in ciascuno dei due laghi dovrebbe sorgere alla metà di essi nel senso della loro lunghezza, perchè tale ubicazione, come è facile dimostrare algebricamente o geometricamente, corrisponde al valore massimo del volume di acqua utilizzabile. Ma l'Ing. Giovanni Cicconetti, professore di topografia nella Regia scuola d'ingegneria di Roma, in una sua Relazione,

redatta per invito dell'Ente del Parco, dimostra che le due dighe di contenzione a monte sono inaccettabili, giacchè non riuscirebbero adatte alla loro funzione per il fatto che, a causa della permeabilità del terreno ad esse sottostante, l'acqua del lago filtrerebbe nella zona a monte di esse; e dichiara che tali dighe, ove se ne potesse ammettere la costruzione, riuscirebbero anti-economiche. Sicchè il Prof. Cicconetti scarta tale soluzione, come la scarta l'Ing. Kambo, che la dichiara, nel surriferito parere, inaccettabile, antieconomica ed inutile perchè, senza attenuare gli inconvenienti segnalati dal punto di vista artistico, ne creerebbe dei nuovi.

« Insomma le condizioni limitatrici imposte dai Ministeri dell'istruzione e dell'interno rendono inaccettabile il progetto della Società del Carbuco di Calcio, ora « Terni ».

« Ne è riprova la circostanza che l'Amministratore delegato della Società stessa, il quale per due volte, e l'ultima nel novembre 1926, ha invitato il rappresentante degli oppositori, onorevole Sipari, a trovare una via d'accordo, si è sempre rifiutato di mostrare a quest'ultimo il richiestogli progetto definitivo studiato dalla Società. Ciò evidentemente perchè dal progetto stesso si desumerebbe la impossibilità di poter attuare provvedimenti che consentano la formazione di due laghi artificiali nelle valli di Opi e di Barrea, formazione che, a causa della configurazione delle valli stesse, è incompatibile con l'igiene e la sanità pubblica, e con l'esistenza di un Parco Nazionale.

« Sembrerebbe perciò opportuno che i ministri dell'interno e della pubblica istruzione richiedessero al ministro dei lavori pubblici che invitasse la Società o il Genio civile ad esibire i dati che mancano nel progetto di massima allegato alla domanda di concessione, e cioè i disegni da cui si deduca l'esatta ubicazione, le dimensioni ed i dati costruttivi delle arginature che, nella discussione orale fatta dinanzi al ministro dei lavori pubblici il 18 febbraio 1926, per suo invito, tra i rappresentanti della « Terni » e quelli degli enti oppositori, si asseriva sarebbero state sufficienti a impedire i danni lamentati.

« Considerato, per quanto attiene alle deficienze ed alle incongruenze d'indole topografica, idrografica e costruttiva del progetto presentato dalla Società, che:

32°) Nel progetto della Società del carbuco di calcio le capacità d'invaso, lorde,

sono valutate metri cubi 37.000.000 per il serbatoio di Barrea e 40.000.000 per quello di Opi.

« In seguito a domanda di revisione delle capacità d'invaso, avanzata dall'onorevole Sipari, con lettera 19 novembre 1926 il Provveditore alle opere pubbliche per gli Abruzzi e il Molise, d'ordine del ministro, comunicava al deputato suddetto che « in base « a rilievi e calcoli eseguiti dal Genio civile « era risultato che la capacità d'invaso del « serbatoio artificiale di Barrea progettato « dalla Società carburo di calcio è di metri « cubi 27.360.000 e quella del serbatoio di « Opi è di metri cubi 29.120.000 in cifra « tonda, con la quota di massimo invaso a « metri 1135 sul mare ». Ma l'Ing. Giovanni Cicconetti, nella sua Relazione, giustamente osserva che in quei calcoli va tenuto conto della circostanza che la quota massima di invaso, mantenendo fisso il punto della coda del lago, quale risulta dal progetto pubblicato a norma di legge insieme alla domanda 13 agosto 1920 dalla Società del carburo di calcio, non si trova, come è indicato nel progetto stesso della Società, a metri 1135 sul livello del mare, bensì a metri 1131, giusta la recentissima livellazione di precisione eseguita dall'Istituto geografico militare.

« In altri termini il Prof. Cicconetti conduce col suo rilievo a constatare che per la seconda volta l'Ufficio di Chieti del Genio civile attribuisce alla capacità lorda del micidialissimo serbatoio di Opi valori maggiori di quelli dovuti: questa volta ha trasportata solo di 300 metri più a monte la coda del lago rispetto alla posizione di essa quale risulta dal progetto allegato alla domanda di concessione della Società del carburo di calcio, ora «Terni», regalando così a questa, a tutto danno del comune di Pescasseroli, ben 9 milioni di metri cubi in più di ciò che le spettava in base alla sua domanda, come conferma nel suo parere l'Ing. Ugo Persico, anch'esso professore di topografia; mentre lo stesso Ufficio di Chieti del Genio civile, nella Relazione 31 dicembre 1923 al Ministero, aveva trasportato a monte la coda del lago di Opi addirittura di 1.200 metri, accordando così la concessione di sopraelevare il livello delle acque sino a tre metri sotto la soglia delle case più basse di Pescasseroli, e cioè attribuendo al serbatoio di Opi, secondo le conclusioni del parere del Prof. Cicconetti, una capacità di ben metri cubi 67.000.000 circa, cioè un volume di acqua pari a una volta e mezzo quella richiesta in concessione dalla Società stessa e maggiore

del triplo di quanto essa avrebbe potuto ottenere, fermo restando il limite d'invaso richiesto nel progetto presentato.

« Per conseguenza è da contestare il valore di metri cubi 29.120.000 attribuito dal Genio civile alla capacità d'invaso lorda, o brutta, del serbatoio di Opi, perchè invece, secondo i disegni allegati al progetto pubblicato, essa risulta effettivamente solo di 20.000.000 di metri cubi in cifra tonda, con la quota di massimo invaso a quella curva di livello che nella carta dello Stato Maggiore porta la quota 1135 sul mare, mentre dalla recente livellazione di precisione risulta solo a 1131 metri sul mare; particolare questo che non ha nulla da vedere con la domanda di concessione, nei cui allegati (relazioni e disegni del progetto pubblicato) più volte è chiaramente ripetuto e indicato che si chiede di invasare la valle di Opi solo fino alla curva di livello a quota 1135 della carta dell'Istituto geografico militare, linea di massimo invaso che figura anche molto evidente nella planimetria del serbatoio di Opi annessa al progetto, la quale risulta un fedele ingrandimento della carta suddetta.

33^o) Lo stesso Prof. Cicconetti nella Relazione succitata, con calcoli e disegni delle due valli di Opi e di Barrea, dimostra che i volumi effettivi di acqua utilizzabili nei progettati serbatoi sono di molto inferiori alle cifre lorde denunziate dal Genio civile, giacchè non si può non tener conto di una delle condizioni limitatrici imposte simultaneamente dal Ministero della pubblica istruzione per la tutela del paesaggio, e dal Ministero dell'interno per la difesa contro il pericolo di infezioni malariche: quella cioè che in nessun momento ed in alcun punto la lama debba mai presentare un'altezza inferiore a metri 0,60.

« Già il Prof. Alessandrini nella sua conclusione non sa suggerire altro rimedio per evitare la malaria che la costruzione di una diga di contenzione a monte, in ciascuno dei due laghi.

« Ora il Prof. Cicconetti, dall'esame delle diverse ipotesi, trae la conclusione che, anche quando tale diga proposta dall'Alessandrini potesse esser consentita dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici, il massimo volume di acqua utilizzabile complessivamente nei due serbatoi di Opi e di Barrea risulterebbe di 33.000.000 di metri cubi; mentre il Genio civile ha ritenuto che la capacità brutta dell'invaso della Zittola (la quale per questo serbatoio è abbastanza vicina al volume di acqua uti-

lizzabile effettivamente) possa approssimativamente valutarsi ad almeno 37.000.000 di metri cubi, cioè superiore alla somma di quelle dei serbatoi di Opi e di Barrea. E pertanto è da rilevare che il Genio civile è incorso in grave errore, redigendo una relazione fallace, in base alla quale è stato emesso il parere, per conseguenza anche esso fallace, del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

34°) Il Prof. Luciano Conti, con altra sua Relazione 24 novembre 1926, calcola a metri cubi 10 la portata media del Sangro alla sezione di Ateleta, che è la più prossima alla presa del canale derivatore dell'impianto progettato dalla Società richiedente la concessione; mentre la Società stessa calcolava tale portata a metri cubi 14.

« Ed errori più grossolani si riscontrano nel progetto della Società per quanto riguarda le dimensioni delle dighe di sbarramento e le capacità brute di invaso.

« Così, dagli accertamenti eseguiti dal Genio civile solo quest'anno, in seguito alla denuncia degli Enti oppositori, la diga di Opi risulta alta 30 metri invece dei 44 previsti dalla Società; la diga di Barrea risulta alta metri 30 invece dei 55 previsti nel progetto pubblicato; la capacità bruta del depreco invaso del lago di Opi di metri cubi 20.000.000 invece dei 40.000.000 calcolati dalla Società; e quella del lurido invaso del lago di Barrea di 27.000.000 invece dei 37.000.000 dichiarati dalla Società.

« È da notare che gli errori sono sempre tutti in eccesso, e cioè sempre a favore della Società richiedente.

« Conseguenza di tale corona di errori è che, secondo la Relazione 16 dicembre 1926 del Prof. Giorgi, non 80.000 cavalli, ossia 42.000 kilowatt medi, può sviluppare l'impianto progettato, ma appena 19.600 kilowatt medi: si comprende quindi a quali cifre giungerebbero il costo del kilowatt e la sovvenzione annua che dovrebbe pagare lo Stato!

« Considerato, in merito alla insussistenza di alcuni apparenti motivi a favore della domanda della Società del carburo di calcio ora « Terni », che:

35°) Per conto dell'Ente del Parco l'Ing. Guido Di Ricco, professore d'idraulica agraria presso l'Istituto superiore agrario di Pisa, con suo parere dimostra, contrariamente a quanto asserisce la Società richiedente, che nessuna seria utilizzazione di forza motrice può ricavarsi dal salto di metri 140 nel tratto del Sangro compreso

tra la progettata diga di Barrea e la presa del canale derivatore progettata in contrada Madonna della Saletta; e quindi praticamente, a prescindere dagli altri potenti motivi per cui i laghi progettati dalla Carburo non possono eseguirsi, nessun sensibile aumento di sviluppo di energia si otterrebbe formando i laghi di Opi e di Barrea anziché quello della Zittola per quanto riguarda i salti da utilizzare. A riprova di ciò sta il fatto che la Società, mentre cita l'utilizzazione del salto tra Barrea e Castel di Sangro, non ne domanda la concessione, nè fa figurare nel progetto le opere e le spese relative.

36°) Il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, onorevole Bianchi Michele, nella risposta scritta ad una interrogazione dell'onorevole Sipari (*Atti Parlamentari* - allegato n. XXVI - alla tornata del 14 dicembre 1926, pag. 456) dichiarava che « in linea « di fatto può rilevarsi che il tratto di fiume « a valle delle progettate opere di utilizzazione « risentirà il beneficio della regolazione del « Sangro in misura proporzionata all'esten- « sione e alla portata del bacino a monte, e che « ai lavori di sistemazione a monte degli sbar- « ramenti dovrebbe provvedere la Società « concessionaria, qualora fosse accordata la « sovvenzione di cui all'articolo 51 del Regio « decreto 9 ottobre 1919, n. 2161 ».

« Ne consegue che, siccome il richiesto invaso della Zittola è situato parecchio più a valle dei progettati serbatoi di Opi e di Barrea, e quindi regolerebbe un bacino imbrifero a monte più esteso che non quello che sarebbe regolato dai laghi di Opi e di Barrea, i benefici, che dalla regolazione del Sangro risentirebbe il tratto di fiume a valle delle progettate opere di utilizzazione, sarebbero, ove si consentisse il ripristino del lago nel Pantano della Zittola, maggiori di quelli che deriverebbero dalla formazione dei due laghi situati più a monte. Nessun maggior vantaggio è quindi offerto dal progetto della Società del carburo di calcio, ora « Terni », per quanto riguarda il rattenimento delle piene; anzi la soluzione da essa proposta è meno vantaggiosa, da questo punto di vista, della soluzione che contempla il ripristino del lago della Zittola.

37°) Lo stesso sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, nella risposta scritta ad altra interrogazione dell'onorevole Sipari (*Atti Parlamentari*, allegato n. XXVI, alla tornata del 14 dicembre 1926, pag. 456) dichiarava che « la domanda di concessione « 13 agosto 1920 della Società italiana car- « buro di calcio prevede la esecuzione dei

« due serbatoi di Opi e di Barrea, destinati
 « ad integrare la portata del fiume Sangro
 « soltanto per produrre forza motrice, ma
 « non riguarda anche l'irrigazione di terreni
 « in provincia di Chieti. D'altra parte l'Uffi-
 « cio del Genio civile non ha mai compiuto
 « studi particolari in merito. Senonchè, per
 « la conoscenza che l'Ufficio stesso ha della
 « località e in seguito a studi compiuti dalla
 « Sezione autonoma per il servizio idrogra-
 « fico nei riguardi di una statistica delle
 « risorse idrauliche, risulta la possibilità di
 « irrigare circa ettari 8000 di terreni in pro-
 « vincia di Chieti, situati nella pianura del
 « Sangro, a valle della confluenza del fiume
 « Aventino, in territorio dei comuni di Casoli,
 « Lanciano, Mozzagrogna, Fossacesia, Archi,
 « Perano, Atessa, Paglieta e Terino di Sangro ».

« Se ne deduce che nessuna parte pren-
 derà la Società a risolvere il problema della
 irrigazione del territorio dei comuni sopra
 descritti. Nè d'altronde l'immagazzinamento
 delle acque del Sangro in qualsiasi serbatoio
 potrà mai portare sensibile vantaggio all'ir-
 rigazione di quella zona, giacchè dalla carta
 idrografica d'Italia risulta che la magra as-
 soluta del Sangro dopo la confluenza col
 fiume Aventino è di metri cubi otto al mi-
 nuto secondo, e cioè tale da essere largamente
 sufficiente ad irrigare una estensione di 8000
 ettari.

38°) Lo sviluppo dell'industria della
 pesca, che la Società, giusta l'asserzione da
 essa fatta nella sua domanda, si ripromette
 dalla formazione dei serbatoi di Opi e di Bar-
 rea, può ugualmente ottenersi dal lago della
 Zittola. Peraltro è risaputo, come afferma an-
 che l'ingegnere Kambo nella sua Relazione,
 che ben poco frutto si ricava da tale indu-
 stria nei laghi artificiali, perchè i pesci,
 ignari che il livello delle acque si abbasserà
 e che le uova, rimanendo allo scoperto, an-
 dranno perdute, depositano istintivamente
 queste sempre alla stessa piccola profondità,
 come se il livello delle acque non dovesse
 mai abbassarsi.

« Considerato, per quanto riflette la pre-
 ferenza che dovrebbe meritare la domanda
 di formazione di un lago nel Pantano della
 Zittola, che:

39°) La Società Meridionale di elet-
 tricità aveva già ottenuto, con decreti
 19 agosto e 9 ottobre 1907, di ripristinare
 l'antico lago nel Pantano della Zittola: tale
 avvenuta concessione è la riprova più evi-
 dente che non esistono motivi di alcun ge-
 nere, e tanto meno di indole tecnica, contro

detto serbatoio, in quanto per esso fu esperita
 completa e lunga istruttoria che portò ai
 decreti di concessione. È vero che tale con-
 cessione venne poi semplicemente sospesa,
 o meglio prorogata a tempo indeterminato,
 con decreto 16 giugno 1921, n. 5368, unica-
 mente per dar tempo di estrarre la torba.
 Sono però passati quasi sei anni e la torba
 non è stata estratta, giacchè gli searsissimi
 strati a forma lenticolare non presentano
 alcuna pratica utilizzazione, come ha dichia-
 rato il ministro dell'economia nazionale
 nella risposta scritta ad altra interrogazione
 dell'onorevole Sipari (*Atti Parlamentari*,
 Discussioni, Volume VI, allegato XXV,
 pag. 443). Non occorre dire che, ove si vo-
 lesse accordare la concessione di formare
 quel lago alla Società Meridionale di elet-
 tricità, non sarebbe neppure necessario abro-
 gare quel decreto, giacchè trattasi sempli-
 cemente di proroga della domanda di con-
 cessione già accordata. D'altra parte l'am-
 ministratore delegato della Società anonima
 « Birra d'Abruzzo », con sua lettera 5 marzo
 1926, dichiarava all'onorevole Sipari che « non
 « ha difficoltà a cedere la concessione d'estra-
 « zione della torba nella località detta Pan-
 « tano della Zittola, dietro un giusto com-
 « penso, che non è possibile ora per allora
 « fissare, ma che non sarà certo di tale en-
 « tità da pesare sul complesso delle opere ne-
 « cessarie ad un bacino del genere cui si
 « accenna; compenso che potrebbe anche tra-
 « sformarsi in fornitura di tanta energia ».

40°) L'ingegnere Secondo Franchi, geo-
 logo capo nel Regio Ufficio geologico, in-
 caricato dello studio della questione dal Mi-
 nistero dei lavori pubblici, nella sua Rela-
 zione circa i tre progettati laghi del fiume
 Sangro, ritiene che il lago della Zittola sia
 attuabile.

41°) Per incarico conferitogli dalla Com-
 missione amministratrice dell'Ente autonomo
 del Parco Nazionale d'Abruzzo con delibe-
 razione 26 agosto 1926, l'ingegner Domenico
 Zaccagna, nella sua Relazione sulla visita geo-
 nostica eseguita nel Pantano della Zittola,
 conclude affermando che quella conca è co-
 stituita da una vera coppa di argille eoce-
 niche impermeabili, e che quindi la forma-
 zione di un lago ivi dà affidamento di tenuta
 d'acqua in grado quasi assoluto; mentre nel
 precedente parere, rassegnato all'Ammini-
 strazione della provincia di Aquila circa i
 laghi di Opi e di Barrea, riconferma, in se-
 guito all'esame delle trivellazioni eseguite,
 che è assolutamente da sconsigliare la forma-
 zione di quei due laghi.

42°) Il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, onorevole Bianchi Michele, nella risposta scritta ad altra interrogazione dell'onorevole Sipari (*Atti Parlamentari*, allegato XXVI, alla tornata del 14 dicembre 1926, pagina 456), dichiarava che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ritenne opportuno che fosse diviso in due il salto unico previsto nel progetto della Società italiana del carburo di calcio, ora « Terni ». Pertanto, a seguito di tale dichiarazione e di quanto si è detto precedentemente al n. 35, resta acclarato che il salto da utilizzarsi, sia col progetto della Carburo, sia col progetto della Meridionale, ha sempre praticamente lo stesso valore; e perciò non potrà essere tale fattore ad entrare in gioco nella disamina di comparazione tra i due progetti; ma solo il volume d'acqua effettivamente utilizzabile (e non la capacità lorda d'invaso), e la posizione geografica dei serbatoi rispetto al bacino imbrifero e rispetto alla centrale elettrica, elementi che, secondo il metodo del Fantoli, influiscono sul valore della portata media annua effettivamente utilizzabile all'incile del canale derivatore che fa capo alla condotta forzata, come da perizia dell'ingegnere Giovanni Battista Ugolini, libero docente d'idraulica presso la Regia Scuola d'Ingegneria di Roma.

43°) Il professor Giovanni Cicconetti conclude nella sua Relazione col dimostrare che, nella migliore delle ipotesi, il volume di acqua effettivamente utilizzabile nei due perniciosi laghi di Opi e di Barrea complessivamente non giunge che alla cifra di appena 33.000.000 di metri cubi, mentre il Genio civile ha dichiarato che il lago progettato al Pantano della Zittola dalla Società Meridionale di elettricità permetterebbe di accumulare 37.000.000 di metri cubi mediante la costruzione di una diga dell'altezza di soli 20 metri; ed una quantità d'acqua molto maggiore si deduce che potrebbe contenere, ove, come è in sua facoltà, il Ministero dei lavori pubblici, in applicazione dell'articolo 47 del regolamento per la costruzione delle dighe di ritenuta, consentisse un'altezza di poco maggiore per la diga di sbarramento. Pertanto, anche a voler stare ai dati forniti dal Genio civile, che non derivano da misure dirette, cioè eseguite sul terreno, il lago della Zittola permetterebbe una migliore regolazione delle acque del Sangro che non i due laghi di Opi e di Barrea, del resto non effettuabili.

« Da misure sul posto risulta però che

anche per il Pantano della Zittola le quote della Carta dello Stato maggiore sono errate, specie quelle del fondo, e sempre fatalmente a favore della Società Carburo, ora « Terni », e a detrimento della sua concorrente, che aveva già ottenuto di accumulare nel Pantano della Zittola le piene del Sangro.

« Per poter procedere ad una esatta comparazione sarebbe doveroso che il ministro dei lavori pubblici facesse procedere direttamente dal Genio civile ai rilievi del serbatoio della Zittola, o almeno a parziali accertamenti sul terreno circa la sua approssimativa capacità, come ha fatto per i serbatoi di Opi e di Barrea.

44°) Secondo i pareri 10 e 16 dicembre 1926 del professore Giorgi, la formazione di un invaso al Pantano della Zittola permetterebbe di regolare il 64 per cento del deflusso di Ateleta, anziché il 50 per cento, come avverrebbe con la formazione dei serbatoi di Opi e di Barrea; inoltre per la Zittola la capacità d'invaso è notevolmente superiore, e maggiore è la prossimità alla centrale elettrica. Per questo triplice vantaggio la formazione del lago della Zittola permetterebbe certamente una migliore regolazione della portata: idroelettricamente tale lago varrebbe almeno il doppio di quello che potrebbero valere i laghi di Opi e di Barrea sommati insieme, anche ammesso che la loro formazione riuscisse esente dai difetti e dalle spiacevoli ed irreparabili sorprese denunciate dai periti degli Enti oppositori.

45°) Contrariamente a quanto si era ritenuto in passato dai diversi progettisti del lago della Zittola, il derivatore dalla piana di Alfedena al Pantano, destinato a convogliare in questo le acque del Sangro, non occorre che assuma proporzioni colossali, bastando una sezione adatta al passaggio di soli quaranta metri cubi al minuto secondo, come risulta da calcoli del professore ingegnere Di Ricco, basati sulle misure idrometriche ufficiali, eseguite alla stazione di Alfedena negli anni 1923, 1924 e 1925.

46°) Comunque, anche se, dopo quanto si è dimostrato, dovesse per caso ritenersi che l'utilizzazione del fiume richiesta dalla Società del Carburo di calcio, ora « Terni », fosse di alcun poco più vasta di quella richiesta dalla Società Meridionale di elettricità con l'invaso alla Zittola, questa seconda utilizzazione deve essere preferita perchè rappresenta in modo indiscutibile, se non proprio la più vasta, certamente la migliore utilizzazione, perchè non arrecherebbe tutti

i danni già descritti, derivanti dalla formazione dei mefitici pantani di Opi e di Barrea.

« Considerato ancora che:

47°) Dalla « memoria 27 aprile 1922 della Società italiana del Carbuco di calcio in appoggio alle proprie domande di derivazione da' Sangro e in risposta alle obiezioni e opposizioni presentate alla istruttoria » si deduce che secondo i calcoli della Società del Carbuco la progettata diga in terra della Zittola ha un volume di metri cubi 1.160.000, che al prezzo, ammesso dalla stessa Società Carbuco, di lire 15 a metro cubo, importerebbe una spesa di lire 17,400,000 per movimenti di terra, ossia totalmente a beneficio della mano d'opera. Aggiungendo a tale cifra quella di lire 3,000,000 per quota di mano d'opera, relativa, sia ai lavori per la costruzione delle opere di presa sul Sangro a valle di Alfedena, sia per il derivatore dal Sangro alla Zittola, si ha, nell'ipotesi di costruzione di tale serbatoio, un totale di oltre lire 20,000,000 di paghe operai.

« Invece nella ipotesi della formazione dei laghi di Opi e di Barrea, deducendo i dati dalle analisi dei prezzi allegate al progetto presentato dalla Società del Carbuco, e tenendo conto del minor volume delle dighe di questi laghi, le cui altezze di progetto, come si è detto al n. 34 sono fortemente errate in eccesso, per i lavori relativi alla costruzione delle dighe e allo spostamento della strada nazionale da Pescasseroli ad Opi, e da Villetta a Barrea, la quota di mano d'opera raggiungerebbe appena la cifra di 6,000,000 di lire.

« Ma il capace canale di derivazione dalla Saletta a Montelapiano, della lunghezza di ben 16 chilometri, che rappresenta coi suoi accessori la parte più sostanziosa del lavoro e che importa circa 80,000,000 di lire, resterebbe sempre ad assicurare il pane a quelle popolazioni per la durata della costruzione e cioè per circa due anni.

« In altri termini non è la costruzione dei serbatoi che darebbe il grosso dell'impiego di mano d'opera; ma è la costruzione della derivazione. Nell'ipotesi poi di formazione di laghi, l'attuazione di quello della Zittola assicura agli operai 14,000,000 di lire in più che non quelli di Opi e di Barrea.

Dietro tali considerazioni resta sfatata la diceria che rigettare il progetto della Carbuco di calcio significherebbe far perdere lire 200,000,000 di lavori all'Abruzzo. Quando il costo dell'impianto serve per il calcolo

delle sovvenzioni da chiedere allo Stato, la Società scrive che esso si limita a 100,000,000; quando invece trattasi di spargere voci allarmanti il costo si fa ascendere a 200,000,000 di lire.

48°) Il 9 aprile 1922, durante il sopralluogo delle parti, la visita si limitò alla stretta del Sangro sotto Opi, ove dovrebbe sorgere la diga di sbarramento di quel lago, anziché venire estesa alla zona d'invaso, che si protrae per ben quattro chilometri a monte della stretta. Nè sopralluogo di sorta effettuò alcun membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, pur essendosi prospettate questioni di non dubbia gravità circa i danni che i deprecati invasi arrecheranno. Sembra che per ciò opportuno che il Consiglio superiore nominasse un Comitato di relatori con l'incarico di recarsi sul posto prima di riferire.

49°) Il professor Codacci-Pisanelli dell'Università di Roma, completamente estraneo agli interessi locali, richiesto di un suo giudizio obiettivo sulla questione, ha nel suo parere *pro-veritate* espressa l'opinione che la concessione dei putridi laghi di Opi e di Barrea sarebbe illegittima per aperta violazione:

a) della legge 12 luglio 1923, n. 1511, e della legge 21 marzo 1926, n. 597, che istituiscono il Parco Nazionale d'Abruzzo, entro il cui perimetro, tanto il lago di Opi quanto quello di Barrea, se formati, si troverebbero in virtù rispettivamente dei Regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2388, e 16 settembre 1926, n. 1679, circa successivi ampliamenti del perimetro del Parco;

b) della legge 11 giugno 1922, n. 778, per la tutela delle bellezze naturali;

c) del decreto-legge sulle concessioni d'acque pubbliche, in quanto esso richiede che si debbano rispettare le condizioni imposte dall'igiene;

d) delle leggi e regolamenti sanitari del Regno.

« Il medesimo giurista ha ritenuto inoltre che l'atto di concessione sarebbe inficiato anche da eccesso di potere, sia per l'usurpazione di facoltà derogative della legge spettanti solo al Parlamento, sia per la contraddizione in cui cadrebbero il Governo e l'Amministrazione del Regno per avere dapprima dichiarato intangibili condizioni e bellezze naturali, che verrebbero poi manomesse ed alterate per concessione dei medesimi poteri. Il giurista stesso ritiene che dalla duplice forma di illegittimità rilevata derivi

solida base per chiedere al Tribunale superiore delle acque l'annullamento dell'atto di concessione e per domandare il risarcimento di gran parte degli enormi danni che la formazione dei due laghi causerebbe ai numerosi Enti pubblici già elencati ed a privati. Altro motivo di ricorso al Tribunale delle acque sarebbe l'arbitrario spostamento, verso monte, della coda del lago di Opi, rispetto al punto di massimo invaso lungo l'alveo del fiume, qual'è consacrato nella planimetria e nella relazione del progetto pubblicato, spostamento per effettuare il quale la Società « Terni » dovrebbe presentare al Ministero dei lavori pubblici istanza di variante al progetto allegato alla domanda 13 agosto 1920, e tale domanda dovrebbe essere oggetto di una nuova istruttoria a norma dell'articolo 9 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ai soli effetti degli interessi dei terzi, i quali non mancheranno di opporsi ancora più insistentemente per la difesa dei loro più sacrosanti diritti.

« Considerato infine che:

« Le energie dei fiumi d'Italia vanno bensì possibilmente utilizzate, ma nel modo migliore, con progetti bene studiati e col minore possibile danno a terzi, evitando che si verifichino gli inconvenienti segnalati dall'attuale ministro dei lavori pubblici, il quale nella intervista pubblicata dal giornale *La Tribuna* del 30 luglio 1926, riconosce che « lo spettacolo delle bonifiche « abbandonate, ... dei laghi artificiali in con- « che permeabili, non può protrarsi, senza « confermare la sfiducia delle popolazioni « meridionali verso lo Stato ».

Invero la fiducia verrebbe a cessare nelle popolazioni meridionali ove venisse accordata la concessione degli esiziali laghi dell'alto Sangro, che occuperebbero tanta superficie di terreno agrario senza dare un contributo sensibile alle energie del fiume, il cui valore potrebbe invece meglio aumentarsi col sussidio dell'immagazzinamento delle acque nel Pantano della Zittola. A tale riguardo è da riflettere a ciò che scrisse nella sua Relazione al Ministero dei lavori pubblici l'ingegnere Secondo Franchi a proposito del lago di Barrea: « Però esperienze dolorose recenti dimostrano che le acque nelle masse « calcaree fratturate trovano sovente delle vie « imprevedibili, le quali spesso non sono « le più brevi. Dal bacino di Muro Lucano si « ebbero perdite di un metro cubo al minuto « secondo, senza che si potesse sapere dove le

« acque avessero la loro fuoruscita per un « raggio di molti chilometri, mentre a valle « della diga una lunga forra calcarea, in « forte pendenza, era quasi a secco ».

« E per i serbatoi dell'alto Sangro sussisterebbe l'aggravante, rispetto a quello di Muro Lucano, oramai celebre nel mondo, che un Comitato di distinti tecnici, quasi tutti di fiducia dello Stato per le cariche che ricoprono o che hanno ricoperte, ha avuto modo di esprimere espliciti pareri, dai quali il Governo, pel tramite degli interroganti, è stato messo in guardia circa il pericolo, cui si esporrebbe, di approfondire cioè inutilmente circa due milioni all'anno per sussidi col solo risultato certo di arrecare pregiudizio igienico, squallore e rovina economica ad una fra le più belle regioni d'Italia.

« Non deve il Governo nazionale infliggere una immeritata punizione a cinque tra i più disciplinati e ferventi paesi di quell'Abruzzo che dal Duce venne messo all'ordine del giorno, a cinque paesi che sono stati tra i pochi della Marsica a non essere prostrati dal terremoto del 1915 e che oggi la minacciosa jattura della formazione di due pantani, estendentisi dall'uno all'altro degli abitati, porrebbe in condizioni d'inferiorità igienica, sanitaria, agricola, industriale e commerciale.

« Non deve il Governo consentire che, mentre nella stessa Marsica tanto lavoro si spese per prosciugare il lago di Fucino, si tenti di rovinare cinque centri, con un totale di 9.000 abitanti, per creare su due lunghe valli una grande estensione di fango, di erbe in decomposizione e nidi di zanzare, e di rovinare la regione rendendola pressochè inabitabile; e tutto ciò per l'illusoria speranza di portare da 6 a soli 7 metri cubi al secondo la portata media utilizzabile del fiume, mentre altro progetto, immagazzinando le acque nel Pantano della Zittola, permetterebbe di aumentare la portata stessa da 6 a 8 metri cubi, sviluppando quindi maggiore energia idroelettrica.

Non può il Governo nazionale aver costituito il Parco d'Abruzzo per poi farlo manomettere, tanto più quando nulla la Nazione perderebbe dalla reiezione della domanda di concessione avanzata dalla Società del carburo di calcio, dal momento che le già cospicue forze idrauliche ritraibili, senza l'ausilio di perniciosissimi laghi artificiali, dall'utilizzazione del corso del Sangro, potranno senza alcun dubbio essere modulate con la formazione di un innocuo serbatoio di suf-

ficiente capacità nel Pantano della Zittola, che già fu lago in antico, e che attualmente è un pantano e non fa parte del Parco nazionale d'Abruzzo.

« Non può il Governo consentire la formazione di due nuovi putridi pantani, quali si è dimostrato risulterebbero, per la natura permeabile di quelle conche, i cosiddetti laghi di Opi e di Barrea, pantani che, come due luride piaghe su di un bel corpo, insozzerebbero, profanandolo, il Parco Nazionale d'Abruzzo, gemma di rara bellezza, sorto per un atto di geniale decisione del Duce. Nessuna insidia che del Parco alteri il fascino dovrà prevalere, nessuna speculazione, che ne impedisca i destini fecondi di gioia e di spiritualità per gli italiani e per il mondo, dovrà essere permessa.

Chiedono

al Capo del Governo ed ai ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, dell'interno e dell'economia nazionale, di far sapere:

1º) se essi non riconoscano, per i motivi di ordine tecnico, igienico, sanitario, estetico, regionale, geografico, economico, giuridico, sociale e politico sopraesposti, l'imprescindibile necessità di rigettare la domanda di formare due dannosissimi laghi artificiali nelle valli di Opi e di Barrea, avanzata al Ministero dei lavori pubblici il 13 agosto 1920 dalla Società italiana del carburo di calcio, ora « Terni », in modo da togliere le popolazioni dall'incubo e l'Ente del Parco dalle intollerabili pastoie che da due anni ne intralciano ogni attività, specie per lo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera; oppure

2º) se, in considerazione dei gravi errori contenuti nel progetto della menzionata Società (progetto che, comunque modificato, risulterà, come si è dimostrato, sempre inaccettabile, e in base al quale ed alla errata relazione del Genio civile, con elementi allora non acclarati, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il suo parere), non ritengano di dover almeno riaprire l'istruttoria, per consentire alle parti il sopralluogo alla conca di invaso del lago di Opi, omessa il 9 aprile 1922 dall'ufficiale del Genio civile procedente, ed anche ai fini di esaminare altre domande di concorrenti, e di accertare se la formazione di un lago artificiale alla Zittola, con restituzione delle acque nell'alveo del Sangro, non sia di gran

lunga migliore della ideata formazione dei due micidiali e luridi laghi artificiali di Opi e di Barrea, che oltre ad una minore capacità di acqua utilizzabile (e che, presi insieme, hanno un valore idroelettrico metà di quello del lago della Zittola), presentano l'inconveniente di arrecare gravissimi danni, le cui ripercussioni si estendono dall'Abruzzo e dalla Campania fino alla Capitanata; e, in tal caso, di preferire quindi, ai termini dell'articolo 10 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, quella fra le domande concorrenti che presenti migliore utilizzazione e soddisfi ad altri prevalenti interessi pubblici, applicando, ove occorresse, l'articolo 47 del regolamento per i progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta, allo scopo di consentire di superare il limite di 20 metri per l'altezza di ritenuta della diga del lago della Zittola; oppure

3º) se non sia il caso di accordare la concessione di derivazione richiesta nel 1904 dalla stessa Società del carburo di calcio, ora « Terni », per utilizzare le sole acque di morbida del Sangro, senza l'ausilio di mal ideati laghi, tanto più che il perito professore ingegnere Giorgi dimostra, nei suoi ultimi due pareri, del 10 e 16 dicembre 1926, che qualunque soluzione si adotti per lo sfruttamento delle acque del Sangro, esso dovrebbe essere sempre sussidiato da un impianto a vapore per 40.000 kilowatt massimi, e che l'energia sviluppata da un impianto senza bacini verrebbe a costare lire 0.23 per kilowattora, mentre quella ricavabile dal progettato impianto con l'ausilio dei laghi di Opi e di Barrea, dato e non concesso che fossero accettabili ed attuabili, verrebbe a costare lire 0.26 per kilowattora.

« Data l'importanza della questione, che interessa anche l'opinione pubblica, come da scritti comparsi su alcune riviste e quotidiani, e data la complessità degli studi inerenti al problema e l'opportunità di rilievi sul terreno da parte del Genio civile, gli interroganti chiedono infine che si conduca a termine l'istruttoria suppletiva, ma senza iugulazioni, dando il tempo necessario alle parti per presentare complete le loro deduzioni, tanto più che la Società « Terni » ha interrotto il prosieguo delle trivellazioni disposte dal ministro dei lavori pubblici nell'agosto 1926, e quindi è essa inadempiente.

« Nè sarebbero al riguardo giustificate le insistenze che ancora potessero fare i

rappresentanti politici ed amministrativi della provincia di Chieti in pro dell'emanazione del decreto di concessione in favore della Società « Terni », perchè, dopo quanto si è dimostrato, quella provincia nulla ha da sperare di più dall'una piuttosto che dall'altra delle soluzioni sopra prospettate circa lo sfruttamento delle energie idroelettriche del Sangro, giacchè, qualunque sia la soluzione che il Ministero dei lavori pubblici crederà di adottare, vi sarà sempre

disponibilità per i bisogni di energia elettrica di quella provincia. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« Sipari, Cristini, Amicucci, Antonelli, Cimoroni, Sardi, Serena, Acerbo, Savini, Greco, Pavoncelli, Tosti di Valminuta, Visocchi, Canelli, Caradonna, Di Cicco, Maury, Ungaro, Salandra ».

L'Onorevole Sipari consegna alla Presidenza della Camera n. 5 plichi identici contenenti ciascuno N. 62 documenti da trasmettersi ai ministri interrogati.